

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 205/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 242 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Joel Augusto REYES DIAZ e della società F.C. LITORALE PISANO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

JOEL AUGUSTO REYES DIAZ, calciatore richiedente il tesseramento per la Società F.C. LITORALE PISANO ASD, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti articoli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver in data 30/08/2020, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società F.C. LITORALE PISANO ASD, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere;

F.C. LITORALE PISANO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nell'interesse della quale il calciatore suddetto ha commesso i fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Joel Augusto REYES DIAZ e dal Sig. Carlo Angioli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. LITORALE PISANO ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in Campionato per il Sig. Joel Augusto REYES DIAZ, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società F.C. LITORALE PISANO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina